

## DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI"

Oggetto: **L. 689/1981 – L.R. 33/1998 – Ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa nei confronti del trasgressore – verbale n. 3/RR/FG/2019 del 14.06.2019 redatto dal Servizio Fitosanitario Regionale ex ASSAM**

**VISTO** il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

**VISTA** la L.R. n. 11 del 12.05.2022 concernente la "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Direttore n. 258 del 29.08.2023 (Conferimento incarichi delle posizioni di elevata qualificazione AMAP);

**VISTA** la Deliberazione CDA AMAP n. 47 del 18.12.2023 (Approvazione Programma Operativo annuale anno 2024 con proiezione triennale 2024 - 2026);

**VISTE** le Deliberazione CDA AMAP n. 48 del 18.12.2023 (Approvazione del bilancio di previsione 2024 con proiezione triennale 2024-2026);

**VISTI** il Regolamento Amministrativo e Contabile approvato con Deliberazione CDA n. 17 del 30.03.2023;

**VISTE** le Deliberazioni CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 (Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'AMAP), n. 19 del 19.04.2023 (Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore) e n. 33 del 20.07.2023 (Modifica dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore);

**VISTA** la D.G.R. n. 420 del 18 marzo 2024 che designa per l'incarico di Direttore dell'AMAP, la dott.ssa Francesca Severini;

**VISTA** la Deliberazione CDA AMAP n. 16 del 30.04.2024 che nomina per l'incarico di Direttore dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" la dott.ssa Francesca Severini, a decorrere dal 01.05.2024, incarico con cui vengono assorbite anche le funzioni del Dirigente del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni", ad oggi vacante.

### DECRETA

- che la somma complessiva dovuta per la violazione di cui all'art. 25, comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, e sanzionata dall'art. 54 comma 26 bis del medesimo decreto, contestata nei confronti del Sig. Ceccacci Gabriele (C.F. CCCGRL51B21F401P), residente ad Ostra (AN), Via Gianbattista Pergolesi n. 1, in qualità di trasgressore, e dalla società AUTOTRASPORTI CECCACCI GABRIELE & c. SNC – P.I. 01232230423, corrente a Ostra (AN), Via Gianbattista Pergolesi n. 1, in qualità di obbligato in solido, con verbale di accertamento e contestazione – n. 3/RR/FG/2019 del 14.06.2019, redatto dal Servizio Fitosanitario Regionale – Ex Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche, regolarmente notificato al trasgressore in data 22.06.2019, ammonta ad **Euro 426,00**, di cui Euro 400,00 a titolo di sanzione amministrativa ed



Euro 26,00 per le spese di procedura e di notifica del presente atto e per l'effetto:

**ordina**, ai sensi dell'art. 18, comma 2, L. 689/1981 e dell'art. 13 della L.R. 33/1998, di pagare la suddetta somma quale sanzione per la violazione contestata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

- Al Sig. **CECCACCI GABRIELE** (C.F. CCCGRL51B21F401P), amministratore e rappresentante della società AUTOTRASPORTI CECCACCI GABRIELE & c. SNC – P.I. 01232230423, residente a Ostra (AN), Via Gianbattista Pergolesi n. 1, in qualità di trasgressore

**ingiunge** di provvedere al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto, della somma complessiva di **Euro 426,00**, di cui Euro 400,00 a titolo di sanzione amministrativa ed Euro 26,00 per le spese di procedura e di notifica del presente atto:

- Al Sig. **CECCACCI GABRIELE** (C.F. CCCGRL51B21F401P), amministratore e rappresentante della società AUTOTRASPORTI CECCACCI GABRIELE & c. SNC – P.I. 01232230423, residente a Ostra (AN), Via Gianbattista Pergolesi n. 1, in qualità di trasgressore.
- che il pagamento potrà essere effettuato mediante avviso pago PA che potrà essere generato sul sito <https://mpay.regione.marche.it> selezionando quale Servizio “*sanzioni amministrative - violazioni di cui all'art. 55 del D.Lgs. 19/2021*” ed indicando come causale “*rif. verbale n. 3/RR/FG/2019 del 14/06/2019*”;
- di trasmettere la documentazione attestante l'avvenuto pagamento all'AMAP al seguente indirizzo pec: [marcheagricolturapesca.pec@emarche.it](mailto:marcheagricolturapesca.pec@emarche.it) o a mezzo mail: [fit@amap.marche.it](mailto:fit@amap.marche.it);
- che in caso di mancato pagamento entro il termine sopra indicato dell'importo dovuto si procederà al recupero coattivo ai sensi dell'art. 27 della L. n. 689/1981 e dell'art. 17 della L.R. 33/1998 mediante iscrizione a ruolo, con aggravio di spese;
- che il presente decreto annulla e sostituisce il Decreto del Dirigente n. 261 del 30.05.2024 che conteneva un errore materiale nell'oggetto;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e sul sito istituzionale dell'AMAP, [www.amap.marche.it](http://www.amap.marche.it).

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Avverso il presente provvedimento, l'interessato, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 689/1981, entro il termine di giorni trenta dalla notificazione del presente atto può presentare opposizione al Giudice competente ed entro e non oltre 60 giorni ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 può proporre ricorso entro e non oltre 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso dinanzi al Capo dello Stato.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

**LA DIRIGENTE**

Francesca Severini

*Documento informatico firmato digitalmente*



## Normativa di riferimento

- Legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214;
- Decreto del dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale – Marche n. 91 del 31/12/2017;
- Decreto Legislativo n. 2 febbraio 2021 n. 19;
- L.R. n. 11/2022;
- L.R. n. 33/1998;
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/893.

## Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 "Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca", l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca".

La L.R. n. 11/2022 attribuisce all'AMAP – Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" la gestione del Servizio Fitosanitario Regionale ed il D.Lgs. n. 19/2021 attribuisce ai Servizi Fitosanitari Regionali la competenza ad irrogare sanzioni amministrative.

Con Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono state definite le disposizioni concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Con Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della commissione del 9 giugno 2015 vengono prescritte le misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky).

Con Decreto del Direttore ASSAM n. 91 del 31 gennaio 2017 il Servizio Fitosanitario Regionale ha definito le modalità con cui può avvenire lo spostamento del legname privo di passaporto delle piante all'interno delle aree focolaio di *A. glabripennis*

Il D. Lgs. n. 214/2005 all'art. 54, comma 26 bis, oggi sostituito dal D.Lgs. n. 19/2021, prevedeva la sanzione amministrativa dell'importo da Euro 200,00 ad Euro 1.2000,00 per le violazioni alle disposizioni del medesimo decreto, non espressamente sanzionate dall'art. 54.

Con verbale p.v. n. 3/RR/FG/2019 del 14.06.2019 il Servizio Fitosanitario Regionale – Ex Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche, a conclusione di una attività di indagine, constatava che il Sig. Ceccacci Gabriele, in qualità di amministratore e rappresentante della società Autotrasporti Ceccacci Gabriele & C. s.n.c., P.I. 01232230423, a seguito di attività per cessione da terzi aveva accumulato, in un'area di proprietà della suddetta società, sita ad Ostra (AN), Via Enrico Medi, del legname regolamentato e infestato da *A. glabripennis* proveniente dal comune di Ostra, area delimitata per *A. glabripennis*, senza ottenere o verificare la presenza di idoneo passaporto o autorizzazione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale indispensabili per lo spostamento del suddetto materiale.

Il verbale veniva regolarmente notificato in data 22.06.2019 al Sig. Ceccacci Gabriele, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/1981.

In data 14.06.2019 con verbale n. 2/RF/FG/2019, conservato agli atti, il Servizio Fitosanitario Regionale – Ex Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche, accertavano la presenza di n. 7 piante specificate sottoposte a potatura a dimora nell'area in possesso del Sig. Giuliani Dino sita ad Ostra in Via Arcevese n. 12. Il legname di risulta, anch'esso specificato, veniva spostato presso l'area di proprietà del Sig. Ceccacci Gabriele sita ad Ostra, Via Medi, per essere utilizzato come combustibile domestico. I verbalizzanti appuravano l'assenza della comunicazione di spostamento di legname specificato al



Servizio Fitosanitario Regionale come previsto dall'art. 6 del Decreto del Direttore ASSAM n. 91 del 31 gennaio 2017, che funge da atto propedeutico e necessario all'avvio del procedimento di verifica del rischio fitosanitario con attuazione di un provvedimento amministrativo di conferma del SFR. In mancanza di ciò, si configura una violazione amministrativa ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 214/2005.

A seguito della notifica del suddetto verbale in data 20.06.2019, il Sig. Dino Giuliani procedeva al pagamento della sanzione comminata pari ad Euro 400,00.

In data 19.07.2019 il Sig. Ceccacci Gabriele inviava scritti difensivi alla scrivente Agenzia, conservati agli atti (Prot. AMAP n. 6030 del 23.07.2019) in cui sottolineava principalmente che lo spostamento del materiale di risulta era stato posto in essere da soggetti terzi, ritenendo erroneamente che questi ultimi avessero provveduto ad inviare le opportune segnalazioni al Servizio Fitosanitario Regionale, e che, riportando gli avvisi pubblici del Comune di Ostra il divieto di *"trasportare il legname e la ramaglia di risulta al di fuori dell'area delimitata"* sostenevano che la movimentazione all'interno dell'area delimitata fosse ammessa.

*In primis* si evidenzia che la sanzione amministrativa è stata elevata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 689/1981 configurandosi un illecito commesso da una pluralità di soggetti attivi.

Inoltre l'avviso pubblico riportato negli scritti difensivi è citato parzialmente. Nella sua completezza infatti riporta:

*"Prima di tagliare e trasportare legna da ardere contatta il Servizio Fitosanitario Regionale. E' in ogni caso vietato trasportare il legname e la ramaglia di risulta al di fuori dell'area delimitata"*.

Le norme vietano infatti la movimentazione di legname regolamentato e infestato proveniente dall'area delimitata verso un'area indenne mentre la movimentazione di tale materiale all'interno dell'area delimitata è consentita solo previo ottenimento di una specifica autorizzazione.

Alla luce di tali considerazioni, preso atto che il trasgressore era informato delle limitazioni imposte dalla normativa, per il tramite degli avvisi pubblici affissi nel comune di Ostra, si ritiene che le motivazioni addotte non siano esaustive e idonee ad ammettere l'esenzione dal pagamento della sanzione amministrativa.

Nel caso di specie non è stata chiesta dai soggetti terzi l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale per la movimentazione del legname seppur all'interno dell'area delimitata ed il Sig. Ceccacci Gabriele, in qualità di amministratore e rappresentante della società AUTOTRASPORTI CECCACCI GABRIELE & c. SNC – P.I. 01232230423, proprietaria del terreno ispezionato, non ha proceduto a tale verifica prima di acconsentire che il legname infestato venisse depositato presso l'area di cui la società che rappresenta è proprietaria.

Dagli atti risulta, pertanto, provata la fondatezza dell'accertamento della violazione ai sensi dell'art. 25 comma 2 del decreto legislativo n. 214/2005 e del Decreto del Direttore n. 91 del 31 gennaio 2017 che definisce le modalità con cui può avvenire lo spostamento del legname regolamentato all'interno delle aree focolaio di *A.glabripennis*.

Si precisa inoltre che, per tale violazione non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, nei termini di legge con le modalità previste dall'art. 16 Legge 689/81 e non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della Legge 689/1981.

L'AMAP, è subentrata all'ASSAM nei rapporti giuridici attivi e passivi.

Ai fini della quantificazione della sanzione da applicare si è tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile, dell'entità e della gravità della violazione, ritenendo pertanto di applicare la seguente sanzione amministrativa pecuniaria:



- importo previsto quale somma dovuta per la violazione amministrativa commessa: € 400,00
- spese di accertamento e di notificazione € 26,00

Il Decreto del Dirigente n. 261 del 30.05.2024 predisposto per ingiungere il Sig. Ceccacci Gabriele al pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra, conteneva un mero errore materiale nell'oggetto.

Il presente decreto, pertanto, annulla e sostituisce il decreto sopra indicato.

### Esito dell'istruttoria

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze dell'istruttoria al fine di decretare:

- che la somma complessiva dovuta per la violazione di cui all'art. 25, comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, sanzionata dall'art. 54 comma 26 bis del medesimo decreto, contestata con verbale di accertamento e contestazione del Servizio Fitosanitario Regionale – Ex Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche, n. 3/RR/FG/2019 del 14.06.2019, regolarmente notificato al trasgressore, ammonta ad **Euro 426,00**, di cui Euro 400,00 a titolo di sanzione amministrativa ed Euro 26,00 per le spese di procedura e di notifica del presente atto e per l'effetto:

**che venga ordinato**, ai sensi dell'art. 18, comma 2, L. 689/1981 e dell'art. 13 della L.R. 33/1998, di pagare la suddetta somma quale sanzione per la violazione contestata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

- Al Sig. **CECCACCI GABRIELE** (C.F. CCCGRL51B21F401P), amministratore e rappresentante della società AUTOTRASPORTI CECCACCI GABRIELE & c. SNC – P.I. 01232230423, residente a Ostra (AN), Via Gianbattista Pergolesi n. 1, in qualità di trasgressore

**che venga ingiunto** di provvedere al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto, della somma complessiva di **Euro 426,00** di cui Euro 400,00 a titolo di sanzione amministrativa ed Euro 26,00 per le spese di procedura e di notifica del presente atto:

- Al Sig. **CECCACCI GABRIELE** (C.F. CCCGRL51B21F401P), amministratore e rappresentante della società AUTOTRASPORTI CECCACCI GABRIELE & c. SNC – P.I. 01232230423, residente a Ostra (AN), Via Gianbattista Pergolesi n. 1, in qualità di trasgressore.

- che il presente decreto annulla e sostituisce il Decreto del Dirigente n. 261 del 30.05.2024 che conteneva un errore materiale nell'oggetto;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e sul sito istituzionale dell'AMAP, [www.amap.marche.it](http://www.amap.marche.it).

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Avverso il presente provvedimento, l'interessato, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 689/1981, entro il termine di giorni trenta dalla notificazione del presente atto può presentare opposizione al Giudice competente ed entro e non oltre 60 giorni ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 può proporre ricorso entro e non oltre 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso dinanzi al Capo dello Stato.



Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*(Per. Agr. Giuliano Stimilli)*

Documento informatico firmato digitalmente

**ALLEGATI**  
"Nessun allegato"

